

In data 28 maggio 2025 la sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano ha risposto in **Commissione Finanze della Camera** all'interrogazione n. [5-03851](#) di Silvana Andreina Comaroli (Lega) sui **chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta**.

Di seguito lo svolgimento

## Testo

COMAROLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modifica l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento (anziché aliquota ordinaria del 22 per cento) di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-*sexiesdecies*) in modo tale da escludere dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;

la novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel suddetto punto n. 127-*sexiesdecies*), attesa l'abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

il nuovo testo del punto 127-*sexiesdecies*), con l'inciso «esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia», sembrerebbe escludere espressamente dall'aliquota agevolata al 10 per cento solo le suddette due operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, mentre si ritiene che per le altre prestazioni di servizi di cui al medesimo punto 127-*sexiesdecies*) si debba continuare ad applicare l'aliquota Iva del 10 per cento;

la definizione di «conferimento» non è prevista tra quelle individuate dal comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, pertanto si ritiene che il «conferimento» sia composto dalle attività di trasporto e di smaltimento indicate tra le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente dal fatto che siano da fatturare insieme oppure separatamente –:

se intenda adottare iniziative di competenza al fine di chiarire come vada interpretato l'inciso «esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia» ai fini della corretta applicazione dell'aliquota Iva alle prestazioni di gestione dei rifiuti e se, per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti che non rientrano nell'ambito del conferimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero efficiente di energia, rimangono validi i documenti emanati dall'Agenzia delle entrate, quali la risoluzione ministeriale n. 250 del 12 settembre 2007 che ha definito che «le prestazioni di gestione aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti identificati dai predetti codici 19 e 20 sono assoggettabili all'aliquota ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 127-*sexiesdecies*) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

(5-03851)

## Risposta

*Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale, sostituendo il punto 127-*sexiesdecies*) della Parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, **modifica l'elenco dei beni e servizi***

**assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento in modo tale da escludere dallo stesso il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.**

Il nuovo testo del citato punto 127-sexiesdecies), con l'inciso «**esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia**», a parere dell'interrogante, sembrerebbe escludere espressamente dall'aliquota agevolata solo le suddette due operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, ritenendo applicabile alle altre prestazioni di servizi l'aliquota IVA del 10 per cento.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare «**al fine di chiarire come vada interpretato l'inciso “esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia” ai fini della corretta applicazione dell'aliquota Iva alle prestazioni di gestione dei rifiuti**» e «**se, per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti che non rientrano nell'ambito del conferimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero efficiente di energia, rimangono validi i documenti emanati dall'Agenzia delle entrate**».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che il numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come risultante dalle modifiche recentemente apportate dall'articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2025, stabilisce che **sono soggette ad IVA, con aliquota del 10 per cento, le «prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione».**

Nella relazione illustrativa si chiarisce che **l'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso»**, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

Ciò posto, in merito ai quesiti interpretativi formulati dall'interrogante, **è necessario, in via preliminare, stabilire quali sono le attività che rientrano nella definizione di «conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia».**

Al riguardo, occorre tenere conto che **per la nozione di «conferimento» in discarica non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa.**

L'attività di conferimento in discarica non è, infatti, definita specificamente dal codice dell'ambiente. In particolare, l'articolo 183 del predetto codice, alla lettera n) **si limita a definire la «gestione» dei rifiuti come «la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.** Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati».

È necessario, poi, **stabilire a quali tra le attività ricomprese in quella di gestione dei rifiuti, così come definita dal codice dell'ambiente, debba ritenersi riconducibile l'attività di conferimento in discarica,** definizione che non costituisce una nozione di carattere fiscale in quanto implica l'interpretazione di una disposizione non avente natura tributaria.

Sul punto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione relativamente all'esclusione dell'applicazione dell'IVA agevolata per il conferimento in discarica dei rifiuti, rappresenta che **la locuzione «conferimento» ricorre sia nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per indicare l'azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti.** In tal senso, il

***Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica precisa che l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma in esame, deve considerarsi rientrare nelle «prestazioni di gestione» con IVA agevolata. Sul punto, infatti, si osserva che l'operazione di trasporto rientra nella definizione di «gestione dei rifiuti» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.***

## Replica

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando, pur ringraziando la sottosegretaria per i chiarimenti forniti, ritiene che gli stessi non siano da soli sufficienti a rispondere alle esigenze degli operatori di settore che – sebbene intenzionati a procedere correttamente – si trovano di fronte al dubbio, di difficile risoluzione, su quale aliquota IVA applicare alle diverse attività di gestione dei rifiuti, se quella ridotta del 10 per cento o quella del 22 per cento. Osserva quindi che, come rilevato anche nella risposta fornita dal Governo, non vi è tuttora una chiara definizione della locuzione «esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia», definizione a suo parere necessaria per stabilire quale sia il corretto regime fiscale da applicare alle attività in questione.

Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo un approfondimento sul punto, al fine di fornire una chiara indicazione agli operatori coinvolti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, si dichiara senz'altro disponibile allo svolgimento di ulteriori approfondimenti, al fine di fornire una definizione univoca delle richiamate attività di gestione dei rifiuti.